



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE  
DEI DIRITTI DEI BAMBINI NEL COMUNE DI  
ACI CASTELLO**

**APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 27.09.2017**

# Regolamento per l'istituzione del garante dei diritti dei bambini nel Comune di Acicastello

*Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del \_\_\_\_\_*

## Art. 1.

E' istituito il *garante dei diritti dei bambini* al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio comunale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

## Art. 2

Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

## Art. 3

L'istituzione del garante è finalizzata a far crescere una cultura dell'infanzia nella città e contribuire al miglioramento del benessere psico-fisico dei bambini e degli adolescenti. Ciò attraverso vari obiettivi e in particolare:

- a) una sensibilizzazione della comunità locale alle problematiche minorili;
- b) interventi a sostegno della genitorialità e ai momenti di crisi della famiglia;
- c) un'attenzione specifica ai primi anni di vita;
- d) contrasto ai fenomeni del bullismo;
- e) prevenzione del maltrattamento minorile in ambito familiare, extrafamiliare e istituzionale;
- f) interventi volti a favorire l'integrazione sociale in ambito scolastico ed extrascolastico dei bambini con problemi di natura fisica e psichica.

## Art.4

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) **Vigila**, sull'applicazione, su tutto il territorio comunale, della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva ;

- b) **Redige e divulga** in accordo alle istituzioni presenti sul territorio un paper (documento) riguardo il monitoraggio sull'applicazione della convenzione nel territorio comunale;
- c) **Promuove**, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano di Minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine, come soggetti titolari di diritto;
- d) **Promuove e sostiene** forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita della comunità locale anche in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- e) **Promuove** la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- f) **Promuove**, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge agosto 1998 n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù."
- g) **Individua**, con le istituzioni preposte e in collaborazione con singole scuole, ufficio scolastico provinciale, con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile e nei casi in cui viene lesa o limitato, per qualsiasi motivo anche di salute, il diritto del bambino di frequentare la propria scuola, il garante promuoverà politiche di contrasto alla violazione del diritto all'istruzione.
- h) **Vigila** sull'assistenza prestata ai minori in strutture educative-assistenziali o comunque esterne alla propria famiglia .
- i) **Segnala**, agli organismi pubblici competenti fattori di rischio che possono causare danno ai minori per situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.
- j) **Segnala** , d'ufficio o a seguito di segnalazioni o reclami, situazioni di disagio o di rischio di violazioni dei diritti dei minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti volti alla protezione del minore.
- k) **Verifica** le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

- l) Formula** proposte, esprime rilievi e viene consultato su atti di indirizzo di competenza del comune riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.
- m) Propone** apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per specifiche attività
- n) Promuove** e cura la costituzione di un Osservatorio sui diritti dell'infanzia coinvolgendo Enti e Associazioni e soggetti con specifiche competenze in materia d'infanzia con l'obiettivo di stimolare il coordinamento degli interventi in campo minorile .

#### Art. 5

Il Dirigente dell'Area competente competente predispone apposito avviso, ai fini della presentazione delle domande da parte degli aspiranti al ruolo di garante, da pubblicare sull'albo online del Comune per almeno 15 giorni. La domanda deve essere accompagnata da un curriculum personale e professionale. Il Dirigente dell'Area competente procede quindi a trasmettere le domande al Sindaco con una scheda riepilogativa delle competenze, professionalità ed esperienze di ciascuno dei presentatori.

Il Sindaco, sentite le associazioni che operano nel territorio comunale nel campo della tutela dell'infanzia (ove ve ne siano), nomina con proprio provvedimento il garante, individuandolo preferibilmente fra le persone residenti nel Comune di Acicastello che abbiano presentato domanda per tale ruolo ed in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, in possesso di adeguata laurea e di comprovata competenza e professionalità, con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva, quelle familiari e quelle educative.

#### Art. 6

Il Garante viene insediato ufficialmente entro 30 giorni dalla sua nomina giurando nelle mani del Sindaco, davanti al Consiglio Comunale, di svolgere l'incarico nell'interesse dei minori in piena libertà e indipendenza.

#### Art. 7

L'incarico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Garante riferisce tramite relazione esplicativa al Sindaco e al Consiglio Comunale ogni anno sull'attività svolta , correlata da osservazioni e suggerimenti.

La mancata presentazione della relazione per due volte, anche se non consecutive, determina l'automatica decadenza dell'incarico.

#### Art. 8

Il Consiglio Comunale annualmente in sede di bilancio determina il fondo a disposizione per il funzionamento dell'ufficio del garante. L'incarico è a titolo gratuito, tranne che per documentati rimborsi spese.

#### Art. 9

Il garante dell'infanzia cessa dalla carica:

- α) alla decadenza del mandato, per dimissioni, morte o grave impedimento
- β) se raggiunto da provvedimenti cautelari
- χ) per decadenza, ove sopravvenga nel corso del mandato, una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa nei termini.
- δ) per la mancata presentazione di due relazioni anche se non consecutive.

#### Art. 10

Il Garante può essere revocato dal Sindaco in qualunque tempo ma solo per gravi violazioni di legge, accertata inefficienza, dolo o colpa grave.

#### Art 11

Il Garante è ineleggibile a cariche politiche nel corso del suo mandato.

E' escluso la nomina nei confronti del coniuge, di ascendenti, discendenti parenti ed affini fino al 3° grado di Amministratori Comunali. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

#### Art.12

Entro 15 giorni dall'insediamento del garante l'Amministrazione metterà a disposizione strumenti e locali idonei al funzionamento dell'ufficio del garante.